CAMERA DEI DEPUTATI N. 2181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GATTO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno

Presentata il 4 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella XII legislatura il Comitato ristretto della X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati ha espletato un lungo e proficuo lavoro d'indagine e di approfondimento in merito alla possibilità di apertura di nuove case da gioco in Italia.

Era ormai opinione diffusa tra i membri della Commissione che si dovesse procedere rapidamente verso una nuova e più efficace disciplina in materia, la quale, recependo la direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985, garantisse le condizioni affinché l'industria del turismo ed i settori indotti potessero operare paritariamente con gli altri Paesi europei.

Nella stessa Camera dei deputati, in occasione della legge finanziaria 1996 (Governo Dini) furono avanzate proposte e furono sottoscritti da più parti politiche emendamenti che tendevano a sottolineare la necessità di uno sblocco dell'attuale situazione e l'avvio delle procedure idonee per l'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale.

Altresì in questi testi veniva evidenziata l'importanza di una collocazione di tali case da gioco innanzitutto nelle aree meridionali, a forte vocazione turistica, al fine di concorrere positivamente allo sviluppo economico di tali zone e alla crescita dell'occupazione.

Emergeva, infine, con chiarezza la necessità di ricollegare l'istituzione di nuove case da gioco ad una politica di decentramento e di responsabilizzazione degli enti locali, che potesse riferirsi coerentemente alle scelte operate in sede di programmazione regionale a favore delle aree verso le quali indirizzare nei prossimi anni le politiche di promozione turistica.

Fatta questa premessa, appare pertanto conseguente la nostra decisione di ripro-

porre anche nella XIII legislatura la proposta di legge n. 1699, presentata il 30 novembre 1994 (XII legislatura) dell'onorevole Calvanese ed altri, per l'istituzione di una casa nel comune di Salerno.

Salerno, città turistica per vocazione, sta lavorando per sviluppare prepotentemente le sue potenzialità mai seriamente valorizzate negli anni passati.

Infatti, dopo aver subito tutto il dramma della progressiva deindustrializzazione del suo territorio, oggi si propone come città turistica del 2000, avviando un processo di riconversione dell'assetto territoriale mirato soprattutto alla valorizzazione delle bellezze naturali presenti nell'ambito del comune e della provincia di Salerno.

Il nuovo piano regolatore, redatto dal notissimo architetto spagnolo Bohigas, tende a riqualificare tutto il tessuto urbanistico nell'ottica del rilancio della città come massima espressione del turismo campano e meridionale. Tra l'altro, l'architetto Bohigas ha individuato nell'ambito del territorio del comune di Salerno una zona da destinare alle attività dell'industria del tempo libero prevedendo l'istituzione di un casinò municipale.

Salerno, infatti, geograficamente rappresenta la cerniera tra le costiere amalfitana e sorrentina (indiscutibilmente località turistiche tra le più rinomate al mondo), la costiera cilentana (negli ultimi tempi oggetto di un crescente interesse da parte degli operatori turistici internazionali) e le zone archeologiche di Paestum, Pompei ed Ercolano.

Salerno è un importante nodo viario autostradale tra le arterie del centro-nord e l'unica autostrada che collega il centro al sud del Paese (la Salerno-Reggio Calabria).

Dispone inoltre, nell'ambito del territorio provinciale, di un aeroporto (Pontecagnano) il cui prossimo potenziamento con l'aumento dei collegamenti nazionali ed internazionali, certamente contribuirà al rilancio del territorio del comune ed, in genere, della provincia di Salerno, favorendo l'incremento dei flussi turistici nelle rinomate località presenti sul territorio.

Oltre ad essere un importante nodo ferroviario, la città di Salerno è dotata di un porto commerciale tra i più importanti d'Italia e di due porti turistici che, ridisegnati e soprattutto potenziati nell'ambito della riqualificazione della città prevista dall'architetto Bohigas nel suo piano regolatore di prossima attuazione, assumono un'importanza strategica nel processo di inserimento della città di Salerno negli itinerari turistici internazionali.

Salerno è porta del meridione d'Italia in una regione che vanta due primati negativi: essere tra le più povere del nostro Paese ed avere un altissimo tasso di disoccupazione.

Pertanto la casa da gioco a Salerno, inquadrata nell'ottica del rilancio della città in ambito prettamente turistico, così come stabilito dal nuovo piano regolatore generale, significherà per la città un'occasione di lavoro stabile non solo per le centinaia di dipendenti della casa da gioco, ma principalmente per tutte le attività direttamente collegate alla vita della casa da gioco stessa.

Sarà comunque tutto il territorio provinciale e regionale a beneficiare di tale iniziativa; in particolare le numerosissime località turistiche del salernitano, e campane in genere, beneficeranno dei flussi turistici che il richiamo della casa da gioco porterà sul territorio in ogni stagione dell'anno, avviando quei meccanismi necessari per il decollo dell'« industria del tempo libero » che tali località turistiche meritano finalmente di avere.

Infine, la presente proposta di legge si ricollega perfettamente alle scelte operate dalla regione Campania con il piano di programmazione regionale (approvato nel 1996) che individua l'area salernitana come la principale per lo sviluppo turistico della regione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Salerno.

2. Su richiesta del sindaco del comune di Salerno, previa deliberazione del consiglio comunale, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con apposito decreto dal presidente della giunta regionale della Campania. L'autorizzazione rilasciata ha durata ventennale e può essere rinnovata.

ART. 2.

1. Il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco è promulgato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine* oltre ai giochi tradizionali;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Salerno.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito o direttamente dal comune di Salerno attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Campania, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, in cui sono indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario ed al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

d) la percentuale sui proventi lordi del gestore, da devolvere al comune di Salerno, le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. Nell'ambito della casa da gioco sono previsti spazi da destinare ad attività di ristorazione, vendita di tabacchi, esposizione permanente di prodotti dell'artigianato locale, mostre d'arte, nonché locali da

destinare ad attività culturali, musicali e teatrali.

2. Per gli spazi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Salerno con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate. Per la parte rimanente, i proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di attività aventi finalità istituzionali, sociali e culturali, da svolgere anche in collaborazioni con associazioni e cooperative, pubbliche e private, operanti nel territorio del comune di Salerno;

b) il 25 per cento alla provincia di Salerno che ne destina l'importo alla promozione turistica del proprio territorio;

c) il 25 per cento alla regione Campania che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Salerno, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 6.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in

materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come locali pubblici.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Salerno si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

ART. 8.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Salerno si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-2181
Lire 500